



Atto n. 18

Seduta del 27-03-2014

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO **Regolamento Comunale per lo svolgimento dei Mercatini degli Hobbisti.**

1° Convocazione Seduta Pubblica

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 18:30 nella Sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento, risultano presenti e assenti:

Sindaco	PIRONI MASSIMO				
1	FABBRI GLORIA	ASSENTE	16	MARIOTTI SONIA	ASSENTE
2	PICCIONI STEFANO		17	BERTUCCIOLI ROSITA	
3	UBALDI FABIO		18	BARNABE' ALESSANDRO	
4	VENERANDI OMAR		19	IAIA COSIMO	
5	RIPA LAURA		20	VOLPE MARCO	
6	SERAFINI GUGLIELMO		21	TIRINCANTI LUCIANO	
7	MORGANTI ILENIA		22	PERAZZINI MANUEL	
8	URBINATI ANDREA		23	TOSI RENATA	
9	VALENTINI SANDRO		24	BEZZI GIOVANNI	
10	BENEDETTI DANIELE		25	RAFFAELLI ELENA	
11	CASADEI CARMEN		26	MONTANARI EMANUELE	
12	PALLAORO MARCO		27	CAMPANA NICOLA	
13	VILLA MAURO		28	CIABOCHI VALTER	
14	CASTELLANI BRUNO		29	USAI ANDREA	ASSENTE
15	PAZZAGLINI TOMMASO		30	BOSSOLI STELIO	

Presenti 28 (compreso Sindaco) Assenti 3.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale SERAFINI GUGLIELMO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A) D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale DOTT.SSA PIRACCINI LIA.

Sono presenti gli Assessori : FRANCOLINI LANFRANCO, GOBBI SIMONE, VARO ILIA, PRUCCOLI MAURIZIO, TORCOLACCI FEDERICA.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 23.09.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera del Settore TURISMO-SPORT-ATT.PRODUTT.-SUAP-P.M., Servizio PM-SEGRETARIA COMANDO E AMMINISTRAZIONE, predisposta in data 04-03-2014 dal Responsabile del Procedimento MANCINI GIANCARLO (Assessore proponente: FRANCOLINI LANFRANCO);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, Dott.ssa CIANINI GRAZIELLA, in data 07-03-2014: favorevole;
- b) Per il Responsabile di Ragioneria temporaneamente assente, Dott. CASTELLANI ENZO, in data 13-03-2014: non dovuto;

Uditi gli interventi dell'Assessore Francolini e del Consigliere Ciabochi che, integralmente dattiloscritti dalla registrazione su supporto informatico, si conservano depositati agli atti;

Alle ore 23.26, disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n° 28	Astenuti n° 11 NUOVO CENTRODESTRA RICCIONE: Iaia, Volpe, Barnabé FORZA ITALIA: Tirincanti, Perazzini LISTA CIVICA – LEGA NORD: Bezzi, Tosi, Montanari, Raffaelli, Campana P.S.E.: Bossoli	Votanti n° 17
Favorevoli n° 17		
Contrari n° //		

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) di dare atto che l'allegato "Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini dell'hobbistica", firmato digitalmente, è parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione DIVENTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 23.26

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- 1) Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini dell'Hobbistica

Documenti depositati agli atti:

- 2) Trascrizione dattiloscritta del dibattito consiliare.



**SETT.TURISMO-SPORT-ATT.PRODUTT.-SUAP-P.M.
PM-SEGRETARIA COMANDO E AMMINISTRAZIONE**

Dirigente CIANINI GRAZIELLA
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) MANCINI GIANCARLO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
XXCC - 20 - 2014 del 04-03-2014**

Oggetto: **Regolamento Comunale per lo svolgimento dei Mercatini degli Hobbisti.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.R. 24 maggio 2013 n.4;

Visto che l'art.7 della norma di che trattasi, modificando l'art.7 della L.R. n.12/99, introduce l'art.7 bis ad oggetto "Hobbisti" prevedendo che i Comuni istituiscano i mercatini destinati agli hobbisti secondo le modalità e le condizioni stabilite nel medesimo articolo;

Considerata, quindi, la necessità di approvare un regolamento che disciplini le nuove attività introdotte dalla normativa regionale;

Visto lo schema di regolamento allegato di seguito composto da n.16 articoli;

Sentite le Associazioni di Categoria;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini degli hobbisti composto da n.16 articoli, che si allega alla presente e che forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Polizia Municipale Attività Economiche Sport Turismo Dott.ssa Graziella Cianini.
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Settori Polizia Municipale/Attività Economiche Turismo.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DELL' HOBBISTICA



Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento:

- viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dal Decreto Legislativo n. 167/2000 e della L.R. n. 4/2013;
- deve essere esercitata in aree pubbliche.

L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:

- alle norme sul commercio in sede fissa (Decreto Legislativo n. 114/1998 e Legge Regionale n. 14/1999);
- alle norme sul commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 12/1999).

Art. 2 – COMPETENZE

Le competenze in materia spettano al Dirigente della struttura comunale competente, individuato ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 3 DIRITTI DI TERZI

I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4 – DEFINIZIONE DI “HOBBISTA”

E' definito hobbista l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, baratta, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore con un netto non superiore ad € 100.

In ogni caso il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore ad euro 1000.

Art. 5 – AREE PER I MERCATINI E LORO POSTEGGI INTERNI

Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate aree pubbliche messe a disposizione dal Comune.

In caso di mercatino su area pubblica, non organizzato dal Comune, la concessione dell'area avverrà con modalità di cui al successivo art. 9.

Le aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

- adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;



- suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;
- facile accessibilità per gli automezzi e le persone a piedi, anche diversamente abili;
- illuminazione dell'area;
- possibilità di collegamento alla rete dell'energia elettrica pubblica.

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dai richiedenti o promotori dei mercatini in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.

La struttura comunale competente, eventualmente con l'ausilio di altri Servizi, potrà effettuare le verifiche ed eventualmente richiedere tutta la documentazione che riterrà utile al completamento dell'istruttoria.

Disposizione per i posteggi.

- non potranno avere una dimensione superiore a metri 5,00 di fronte espositivo ed a metri 3,00 di profondità e non potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento di veicoli;
- tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri 0,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza,
- i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;
- potrà essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli operatori e le merci;
- le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo;
- si dovrà prevedere un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

Art. 6 – SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
- prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati da hobbisti.

Gli hobbisti dovranno produrre all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello di cui all'allegato "B", con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale.

Art. 7 – SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

E' fatto, inoltre, divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:



- oggetti preziosi;
- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti di antiquariato;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n. 42/2004);
- materiale pornografico;
- animali;
- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine.

Art. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE NEI MERCATINI

Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:

- a) tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
- b) tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni;
- c) tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea, maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
- d) le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro.

I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.

L'organizzatore del mercatino ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate, che devono essere dimostrate ed autocertificate e a tal fine ha l'obbligo di comunicare al Comune, entro venti giorni dall'inizio della manifestazione, l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione, completo delle copie delle autocertificazioni prodotte dai partecipanti stessi e conformi al modello di cui all'allegato "B":

L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dall'organizzatore, che dai singoli partecipanti.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 14.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLO SVOLGIMENTO DI UN MERCATINO

L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino per hobbisti da parte di un soggetto organizzatore privato, consorzi, associazione onlus o associazione di cittadini, comitati di via e/o quartiere è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed all'approvazione da parte della Giunta Comunale della delibera istitutiva del mercatino, che dovrà valutare l'opportunità di istituire il mercatino in termini di attrattiva turistica, sociale, ricreativa e/o culturale.

La specifica autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata dal Dirigente competente, previa acquisizione dell'elenco dei partecipanti di cui al precedente art.8.

La domanda dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto organizzatore, sia esso persona fisica o persona giuridica;
- l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
- il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
- la generalità o la specializzazione del mercatino;
- la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;



- la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
- l'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intende partecipare;
- l'eventuale richiesta di concessione di comodato della segnaletica stradale;
- eventuale richiesta di trasporto e posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino;
- planimetria in scala adeguata dalla quale si evinca il rispetto dei parametri di cui al precedente art. 5.

L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della manifestazione. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso periodo e luogo, la Giunta Comunale terrà conto, in primo luogo, della maggiore valenza turistica, sociale, ricreativa e culturale del progetto depositato, ed eventualmente, a parità, dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale.

I titoli autorizzativi o concessioni hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

Art. 10 – VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Tali attività, se indicate all'atto della presentazione del progetto, costituiranno elemento di valutazione ai fini di cui al precedente art. 9 comma 4.

Art. 11 – SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.

L'organizzatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento delle manifestazioni e dovrà segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine l'eventuale presenza di abusivi.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- obbligo di sgombrare degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l'area in condizioni di pulizia;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati,
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende, gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica, salvo specifica autorizzazione del Comune;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;



- divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi.

L'organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori.

Il trasporto e la posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino, avverrà a cura e spese del Comune che valuterà di volta in volta le necessità.

Art. 12 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, TARIFFE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA.

I mercatini organizzati da consorzi/associazioni di operatori sono soggetti alle norme riguardanti l'occupazione di suolo pubblico e relativa tassa di occupazione.

L'organizzatore del mercatino potrà richiedere ai soggetti partecipanti una quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese.

Tali somme dovranno coprire le sole spese vive sostenute dall'organizzatore, tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: il noleggio di attrezzature, la corrente elettrica, la pubblicità e la promozione, le spese per certificazioni e collaudi, eventuale TOSAP.

L'organizzatore del mercatino dovrà entro 90 giorni della conclusione dell'iniziativa presentare all'Amministrazione Comunale una rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate o accertate, producendo copia dei documenti contabili e delle relative quietanze di pagamento.

Nel caso di mancata o incompleta presentazione all'Ente della documentazione contabile di cui ai commi precedenti verrà applicata la sanzione di cui all'art. 14.

Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi indicati.

Art. 13 – SOSPENSIONE E REVOCA DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITA'

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il Dirigente Comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo determinabile di volta i volta e comunque ricompresso fra un minimo di sette ed un massimo di trenta giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- l'inottemperanza all'obbligo di cui al precedente art. 8, comma 4, in relazione alla trasmissione dell'elenco dei partecipanti al mercatino;
- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Può essere disposta l'inibizione totale dell'esercizio dell'attività, nei seguenti casi:

- per accertate situazioni di illecito penale;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
- per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.

In tutti i casi di cui sopra l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, o ad altri oneri, a favore dell'organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.



Art. 14 – SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui gli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, gli organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Nel caso di omessa incompleta rendicontazione, oltre la sanzione di cui al comma precedente, all'organizzatore non verranno più rilasciate autorizzazioni per la gestione dei mercatini per almeno due anni

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività, l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 2.000,00 e verranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 21, 21 bis, 21 quater e 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

Art. 15 – RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to SERAFINI GUGLIELMO

IL VERBALIZZANTE
F.to DOTT.SSA PIRACCINI LIA
